

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SAGLIASCHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ORLANDI

Nella seduta del 10/09/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente chiede *“di verificare la correttezza dell'andamento del proprio mutuo, [che] prevedeva condizioni di tasso variabile ed era legato all'andamento dell'euro in rapporto al Franco Svizzero.”* In particolare il cliente lamenta di aver sostenuto *“in tutti questi anni [...] una rata mensile praticamente invariata (€ 996); ma ultimamente, oltre alla rata, [si] ved[e] addebitare semestralmente degli importi impossibili; ad esempio il mese di agosto [si è] trovato a pagare € 2.630 dati da € 996 di rata + € 1.634 di adeguamento cambio, peraltro senza preavviso.”*

L'intermediario così ricostruisce la vicenda. Il 6 maggio 1999 il ricorrente sottoscriveva un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, indicizzato al Franco Svizzero, che prevedeva l'apertura di un deposito fruttifero, accessorio al mutuo e *«destinato esclusivamente alle operazioni di conguaglio»*, sul quale era addebitato l'eventuale importo risultante da *«conguaglio negativo per la parte mutuataria (...) sino alla concorrenza del saldo eventualmente disponibile e, per il resto, sulla prima rata utile»*.

Dopo aver compiuto la periodica indicizzazione nel mese di giugno, in data 17 settembre 2012 la banca ha addebitato l'importo di Euro 1.639,10 sulla rata successiva, giacché il saldo del conto deposito associato al mutuo era pari ad Euro 0,39, dandone comunicazione scritta. In tale comunicazione era precisato che *«l'eventuale quota non coperta dal saldo del conto deposito [sarebbe stata] addebitata unitamente alla rata con scadenza 01/07/2012»*. *“[Inoltre] la rata cui [il reclamo] faceva riferimento non [era] quella di agosto ma quella di luglio 2012”*, giacché *“entrambe le rate sono state saldate dal ricorrente nel mese di agosto.”* Il ricorrente chiede di verificare *“la congruità del rapporto, conseguente al mutuo stipulato”*; la banca insiste per il rigetto.

DIRITTO

Il Collegio nota come la domanda del ricorrente si risolve in un dubbio circa la correttezza del calcolo dell'interesse applicato. Secondo consolidato orientamento di questo Collegio, *“non può essere legittimamente demandato all'ABF lo svolgimento di un'attività di tipo consulenziale, quale nella specie la verifica della correttezza di conteggi o la loro rielaborazione, in quanto del tutto estranea agli scopi ed alle funzioni di questo Collegio”* (decisione n. 385/11; nello stesso senso v. decisione n. 1378/10; n. 644/10).

In ogni caso, nel merito il cliente cita, a titolo di esempio, la rata di agosto 2012, che avrebbe comportato un conguaglio di 1.639,49 €, del quale egli non sarebbe stato preavvisato. Risulta tuttavia in atti come si tratti della rata di luglio, saldata in ritardo nel mese di agosto e della quale egli fu avvisato con comunicazione datata 02.07.2012. La banca produce la stampa di una “videata”, ove figurano gli importi delle rate e le corrispondenti date di pagamento. Non dandosi specifica e plausibile contestazione sul punto, le circostanze debbono reputarsi pacifiche, sicché non sembra al Collegio residuare spazio per l'interesse ad agire del ricorrente; interesse, che postula un preciso *petitum*, e non già la manifestazione di un dubbio o d'una mera esigenza individuale di certezza (v. dec. 351/11). Donde l'infondatezza del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO